

**Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

**Art. 24**

*(Accelerazione di procedure)*

**1.**L'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, fatto salvo quanto stabilito al comma 9-bis dell'articolo 63 sexies, ferma restando la conformità al PSC.

(1)(2)

**2.** Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell'articolo 12 può essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

**3.** L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonché dell'intesa di cui all'articolo 19.

**4.** I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.

**5.** All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera pubblica oggetto dell'accordo.

(3)

**6.** Il progetto di fattibilità tecnico economica di cui al presente articolo individua beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

(4)

**7.** Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 102, lettera a), L. R. 7/2024

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 102, lettera a), L. R. 7/2024

**3** Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 18, L. R. 8/2024

**4** Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 18, L. R. 8/2024